


ORDINANZA



**CONCERNENTE LE
DISPOSIZIONI IN CASO DI
NEVICATE O GELO**



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 970/2022 dell'11 ottobre 2022

richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 25 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;

decreta:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a favorire l'agevole sgombero della neve dalle pubbliche vie e prevenire possibili danni a proprietà pubbliche e private in previsione di nevicate o gelate durante la stagione invernale.

Art. 2 Neve proveniente dallo sgombero di aree private

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

Art. 3 Posteggio dei veicoli

Durante le nevicate, o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, i posteggi pubblici devono essere prontamente liberati. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Art. 4 Misure di premunizione su tetti e pensiline

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.



Art. 5 Riversamento di acqua sulle pubbliche vie

È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

Art. 6 Opere di cinta

Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.

Art. 7 Sanzioni

Ogni violazione alle citate Ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 9 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 12 ottobre 2022 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 10 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI


Il Sindaco
R. Solerà




Il Segretario
A. Bianchi